

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-845 del 22/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 360. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio di profilati in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 160
Proposta	n. PDET-AMB-2022-906 del 22/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 360. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio di profilati in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 160

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/99;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/02/2021, acquisita al Prot. Unione 6396 e da Arpae al PG/2021/22756 del 12/02/2021, da **CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 360, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di

commercio di profilati in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 160, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 10485 del 08/03/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/36305 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con la medesima Nota, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni anche in riferimento all'impatto acustico e richiesta chiarimenti in merito alla mancata presentazione di istanza relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroghe, in data 16/07/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 26791 e da Arpae al PG/2021/118038 del 28/07/2021, inserendo in AUA anche il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che in data 28/09/2021 con Nota Prot. Unione 35180, acquisita al PG/2021/150328, come integrata in data 26/10/2021 con Nota Prot. Unione 164725 acquisita al PG/2021/164725, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento a far data dal 16/07/2021 ed ha richiesto integrazioni in merito alla matrice scarichi;

Visto che in data 25/11/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 43315 e da Arpae al PG/2021/183435;

Viste le integrazioni prodotte in data 20/12/2021, acquisite al Prot. Unione 47778 e da Arpae al PG/2021/199618, necessarie ai fini dell'espressione del parere in merito alla conformità Urbanistica ed Edilizia da parte del Comune;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 14975, acquisito da Arpae al PG/2022/16781 del 02/02/2022, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"vista l'allegata Relazione Acustica, datata 13 luglio 2020 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) si prende atto di tale Relazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le condizioni di base (elenco delle attività lavorative e delle sorgenti sonore, posizionamento delle sorgenti sonore, orari di lavoro, ecc.) utilizzate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/02/2022, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 14975, acquisito da Arpae al PG/2022/16781 del 02/02/2022, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di

conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L.** (C.F./P.IVA 01723260400) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 360, **per lo stabilimento di commercio di profilati in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 160.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***Siano rispettate le condizione di base (elenco delle attività lavorative e delle sorgenti sonore, posizionamento delle sorgenti sonore, orari di lavoro, ecc.) utilizzate nella relazione acustica datata 13 luglio 2020.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSA

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 10485 del 08/03/2021 acquisita al protocollo PG/2021/36305, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/27111 del 19/02/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con la nota PG/2021/55368 del 09/04/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/147176 del 24/09/2021 Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate, con correzione dei refusi e omissione della parte relativa al taglio, in quanto tale attività non è convogliata alla emissione E01, come dichiarato dalla consulente della Ditta con email del 22/10/2021, acquisita al PG/2021/172249 del 09/11/2021:

“EMISSIONE E01 SALDATURA INOX E PUNTATURA - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle lavorazioni di saldatura inox, e non inox e operazioni di puntatura su acciaio inox dove dalle integrazioni inviate la ditta dichiara che tale attività viene effettuata saltuariamente (1/2 volte anno).

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER, [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/99], Allegato 4/d al punto 4.13.20 “Saldatura” dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂, 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di acciaio inox contenente sostanze classificate come cancerogene.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie, controllando le schede di sicurezza e i calcoli di flussi di massa presentati dalla ditta nelle integrazioni è stato verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel, Cromo VI e Cr ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.mi).

Inoltre rilevato che in generale i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (33 kg/anno) stabiliti al punto 5 "Saldatura di oggetti o superfici metalliche" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, e stante l'esiguità del consumo di elettrodi per la saldatura inox (3 Kg/anno) la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopra indicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

Queste considerazioni valgono solo per le soglie di consumo massime dichiarate dalla ditta che non dovranno essere pertanto superate.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti

Segue Tabella di riferimento: Emissione E1:

Caratteristiche emissione E01	
Portata massima	1.600 Nmc/h
Altezza	9,6 m
Durata	1 h/g
Sezione	0,049 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a tasche+prefiltro metallico, prefiltro acrilico, carboni attivi
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Registro mensile

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati senza obbligo del monitoraggio annuale ma con l'obbligo di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quello inox da quello non inox sul punto di emissione E01;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E01".

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2021/0268789/P del 28/09/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/148903 del 28/09/21, ha espresso il parere di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2021/0040600/A, il 12/02/2021, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 28/07/2021 prodotte dalla Ditta CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L. VIA ROMAGNA 360 - CESENA (FC) in merito alle emissioni in atmosfera relativo ad aspirazione fumi saldatura ferro e inox si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae - Servizio Territoriale".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che alla emissione E01 sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tale impianto possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- "L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissioni E01 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9".

Con nota P.G.N. 40642 del 10/11/2021, acquisita al protocollo PG/2021/172809 del 10/11/2021, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"Vista la richiesta di parere in merito alla conformità Urbanistica ed Edilizia pervenuta al servizio scrivente, si comunica quanto segue:

L'area è normata dal:

PRG: Art. 39

PAI-PGRA: Art.6 Aree di potenziale allagamento

Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva che:

- trattasi di attività di lavorazione commercio profilati metallici
- l'edificio è stato costruito con Concessione edilizia n. 173/1971, agibilità 3408/80, Autorizzazione edilizia n. 263/1990, Concessione in sanatoria 3453 del 02/06/1987, Autorizzazione in sanatoria n. 5/2001, 142/STDIA/2002, 189/STDIA/2002, 471/STDIA/2007
- la planimetria allegata è conforme ai titoli edilizi sopraelencati;
- la ditta ha ottenuto il Permesso di costruire n. 4/2020 relativo all'ampliamento dell'edificio e tutt'ora i lavori risultano ancora in corso.

Tutto ciò premesso si comunica che il parere di competenza sarà espresso a seguito della presentazione:

- della integrazione della domanda di autorizzazione AUA con gli elaborati grafici aggiornati;
- della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità relativa alla opere del permesso di Costruire n.4/2020".

Con successiva nota P.G.N. 5796 del 17/02/2022, acquisita al protocollo PG/2022/27123 del 18/02/2022, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha aggiornato le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"Vista la nostra precedente comunicazione e le integrazioni pervenute in data 27/12/2021 con PGN.185592, si esprime parere favorevole di conformità urbanistica edilizia per quanto di competenza".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 08/02/2021 P.G.N. 6396, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio di profilati in ferro e acciaio inox sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E01 – PUNTATURA FERRO E INOX

Impianto di abbattimento: prefiltro metallico, prefiltro acrilico, filtro a tasche ed a carboni attivi

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e

concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E01** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E01**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E01** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E01** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 9., dei consumi di materiale di apporto per puntatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi annui non devono essere superiori a **3 kg** di materiale per puntatura inox e a **30 kg** di materiale per puntatura non inox.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E01** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per puntatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E01**, come richiesto al precedente punto 7.;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E01, così come richiesto al precedente punto 8.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 08/02/2021 (acquisita dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 22076/466 del 12/02/2021) e s.m.i. intesa ad l'Autorizzazione Unica Ambientale ottenere per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 112438 del 14/12/2021 acquisito dal Comune di Cesena al Prot. Com.le 179822/466 del 16/12/2021;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	CASADEI ROMANO GIORGIO S.R.L.
Ubicazione dell'insediamento	Via Romagna n. 160 - Cesena
Destinazione d'uso insediamento	Commercio profilati in ferro e derivati (Lavaggio automezzi)
Potenzialità insediamento	100 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore con filtro a coalescenza
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Cesena, Via Calcinaro

PRESCRIZIONI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" e per l'immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Polesine:

1. Il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera sottoriportate;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
 - osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame della presente autorizzazione;
2. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

- 1) Nella rete fognaria nera di Via Polesine sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi aziendali (platea 78 mq)**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.